

ticolo, voterà contro un articolo-Massari e non contrò un articolo della Commissione.

**MASSARI.** Accetto per aver occasione di votare per la soppressione.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo ripigliato dal deputato Massari e da altri. . .

*Voci.* No! no! Prima gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Questo ora non è più un articolo di progetto, ma è un emendamento, ed è certamente il più ampio, quindi deve avere la precedenza. (*Bravo!*)

Esso è così concepito:

« I reali decreti non contemplati nella presente legge saranno esenti da tassa. »

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti la parte di articolo su cui sono tutti di accordo, sia l'onorevole Guglianetti, sia la Commissione, sia l'onorevole Mancini.

Essa è in questi termini:

« I reali decreti di grazia e di commutazione di pena saranno esenti da tassa. »

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

La Commissione ora propone:

» Ogni reale decreto non ispecialmente contemplato da questa legge andrà soggetto alla tassa di spedizione di lire 10. »

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Domando la parola.

Faccio osservare all'onorevole Mancini come il suo emendamento. . . .

**MANCINI.** Dica della Commissione.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Della Commissione, mi correggo.

Faccio osservare alla Commissione come l'emendamento proposto, appunto perchè versa sopra un subbietto non definito, potrebbe avere degli inconvenienti che non si potrebbero al giusto misurare.

Io non saprei nel momento portare un gran numero di esempi, per mettere in guardia contro i possibili inconvenienti di una tassazione generica di tutti i decreti reali.

Mi limiterò a rammentarne alcuni. I decreti di destituzione, signori, saranno tassati? Sarà la tassa una condizione della spedizione del decreto? Sarebbe ben contento il destituito di questa condizione.

I decreti di aspettativa parimenti non potranno spedirsi senza che sia pagata la tassa? Non mi pare. I decreti di storno sugli articoli del bilancio chi li pagherà? Il ministro delle finanze?

I decreti di approvazione di piccoli lasciti alle opere pie, che soventissime volte sono di 50, di 40, di 30 franchi, dovrà per questi pagarsi la tassa, che sarebbe enormemente sproporzionata, di lire 10?

Fo queste considerazioni alla Commissione per mostrare che oggi voterebbe all'improvviso una disposizione di cui non si possono valutare le conseguenze.

D'altronde ripeto che, se vi è qualche disposizione della quale oggi non sia stato parlato, e per cui un decreto regio debba avere la tassa di spedizione, questa tassa di spedizione sarà eguale per tutti i cittadini, e non si violerà il principio dell'eguaglianza delle imposte.

Io lealmente ho detto che non poteva escludere che fosse fuori della cognizione della Camera qualche piccola tassa di spedizione, di cui non sia dato qui sul momento rendere conto. Mi bastava di avvertire che in questo caso inconve-

nienti non potevano avvenire per la ragione detta dianzi, vale a dire che il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini in punto d'imposte non sarebbe venuto per ciò compromesso.

Dirò poi che, solito come sono ad asserire ciò di cui sono puntualissimamente certo, e non altrimenti, sono stato per questo dinanzi alla Camera con una riserva forse soverchia. Fra certe carte che ho qui, e che tengo a cura dell'amministrazione del ramo di servizio cui interessano le leggi da me difese, trovo una tariffa del 1770, che mi dicono essere quella sempre in vigore per i diritti di spedizione di concessioni regie, e, per una rapida occhiata che vi do sopra, veggio che nulla sarebbe omissa nel progetto, se non fossero i decreti di dispensa dai vincoli di consanguineità a favore dei Valdesi. Quest'articolo in un modo più generale era stato trasportato nel progetto ministeriale. La Commissione l'ha soppresso, e se alla soppressione della Commissione credesse la Camera di far corrispondere un'abolizione, non vi potrebbe essere difficoltà; ma dalla lettura rapida di questa tariffa traggo argomento nuovo, che, se qualche piccolo emolumento di spedizione di decreti regii rimarrà in vita, non potrà essere che emolumento di pochissima importanza, il quale pure sarà bene non cancellare senza speciale cognizione di causa, perchè questo mi sembra il più prudente consiglio quando si fanno leggi.

D'altronde, fosse pure che qualche emolumento, che non fosse di lievissima importanza, rimanesse in vigore, ripeto, non per questo sarebbe violato il principio dell'eguaglianza di tutti rispetto alle imposte, perchè tale emolumento si pagherebbe non in ragione delle diverse provincie del regno in cui vivono i cittadini che approfittano della regia concessione, ma in ragione del decreto che, non potendo avere altra emanazione che dal Re, non potrà avere che una sola misura nella tassa di spedizione.

L'unico argomento, ripeto, che rimarrebbe scoperto dalla modificazione che si farebbe al primitivo progetto della Commissione, si riferisce (sì, questo è vero) ai titoli di nobiltà. Su ciò la Camera prenderà la risoluzione che crederà, e, se vuole, potrà decretare il privilegio della esenzione da ogni tassa. Del resto la imponibilità anche dei titoli di nobiltà potrebbe contentare tutti i gusti e di chi ci tiene e di chi non ci tiene. Ma di questo non è per me il caso di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Mancini.

**MANCINI.** La Commissione è alquanto maravigliata, e ne fa onore d'imparzialità e di disinteresse fiscale all'onorevole commissario regio, udendogli respingere un emendamento tendente a fornire all'erario pubblico una somma certamente superiore a quella che, quando fosse dalla Camera adottato il sistema propugnato dal regio commissario, potrebbe riscuotersi.

Il signor commissario regio crede che alcuni de' reali decreti non contemplati nella presente legge non sieno suscettivi di tassa, ed ha recati in esempio i decreti che emanano direttamente nell'interesse dello Stato, come pure quelli coi quali si autorizzano le opere pie ad accettare dei lasciti, che egli disse essere talvolta esigui e di lieve importanza.

La Commissione crede che in materia d'imposte sia un principio inconcusso, e che non sia necessario formularlo in un articolo speciale della legge, che lo Stato non può essere creditore dell'imposta e contribuente ad un tempo. Per conseguenza tutti gli atti sottoposti ad imposizione, quando riguardano direttamente l'interesse dello Stato, il quale dovrebbe pagare a sè stesso, vanno esenti dall'imposta.